



Cuneo, lì 22.11.2016

N. 17 del Registro
dei Decreti Sindacali

OGGETTO: Individuazione del Segretario Generale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione –

IL SINDACO

Premesso che la Legge 9 novembre 2012, n. 190 detta “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e che in particolare l’art. 1, comma 7, come modificato dall’art. 41 del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recita “*L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*”;

Premesso ancora che i sopra citati articoli recitano che: “*Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione*”;

Atteso che compito precipuo del responsabile è rappresentato dalla predisposizione di un piano triennale di prevenzione della corruzione e della selezione e formazione dei “*dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione*”;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 in data 25 gennaio 2013, che contiene il principio in base al quale la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve intendersi naturalmente integrativa delle competenze generali del Segretario Comunale, secondo il dettato dell’art. 97 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267;

Atteso che la medesima circolare ha individuato i seguenti requisiti soggettivi necessari per rivestire detta funzione di responsabile: non essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari, aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; e ha suggerito le seguenti cautele: escludere dirigenti di settori potenzialmente esposti al rischio di corruzione o responsabili dell’ufficio disciplinare;

Valutato che la persona attualmente investita delle funzioni di Segretario Generale del Comune di Cuneo non presenta alcun fattore soggettivo o oggettivo che osti all’assunzione della responsabilità in questione e che lo stesso non riveste la qualifica di responsabile di un settore tradizionalmente esposto a rischio di corruzione;

Atteso che il sopra citato art. 1, comma 7, della Legge 9 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, attribuisce la competenza per la nomina all'organo di indirizzo politico, che – nel caso dei Comuni – può essere legittimamente individuato nel Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10°, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, anche conformemente a quanto espresso nella deliberazione n. 12/2012 della CIVIT, designata quale autorità nazionale anticorruzione dall'art. 1, comma 2°, della citata legge 190;

DECRETA

- 1) di individuare il Segretario Generale del Comune di Cuneo, signor PAROLA dott. Corrado, responsabile della prevenzione della corruzione, dalla data odierna fino alla scadenza dell'attuale mandato elettorale del Sindaco, salvo revoca;
- 2) di pubblicare copia del presente decreto permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Cuneo;
- 3) di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale alla Giunta Comunale;
- 4) di trasmettere il presente decreto al Prefetto di Cuneo ed alla CIVIT.

IL SINDACO
F.to dr. Federico Borgna